

19 marzo 2002



ULTIM'ORA



Nota trasmessa al Capo del Dipartimento

U
I
L
-
I
N
S
I
E
M
E
-
P
E
R
-
C
R
E
S
C
E
R
E

Corpo di polizia penitenziaria. Trasferimenti ex legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ci è giunta notizia che codesto Dipartimento si starebbe apprestando a decidere le istanze del personale del Corpo di polizia penitenziaria intese ad ottenere il trasferimento ai sensi e per gli effetti del 5° comma, art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, applicando tempi e modalità diversi da quelli definiti a seguito di intesa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative e di cui alla nota n. 800/2-5-1 del 29 maggio 2001 a firma del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria pro-tempore.

La predetta nota, difatti, chiarisce che i provvedimenti di mobilità in esecuzione della norma precitata debbono attuarsi una volta all'anno in corrispondenza del 1° giugno ed, inoltre, in occasione dei provvedimenti di mobilità generale coincidenti con nuove assunzioni di personale esclusivamente per quegli appartenenti al Corpo provenienti dai Provveditorati Regionali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia Romagna e della Toscana. Al contrario, pare che, in occasione della mobilità conseguente all'assunzione dei neo Agenti del 149° corso prevista per la fine del mese in corso, codesta Amministrazione abbia intenzione non solo di non soddisfare completamente le richieste di trasferimento ex legge 10-4/92 del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nei predetti PP.RR.AA.PP., ma di non farlo neanche per quello proveniente da altre regioni e persino per quello la cui mobilità rimarrebbe confinata all'interno del medesimo Provveditorato Regionale e riguarderebbe Istituti penitenziari in con esubero di appartenenti al Corpo, con riferimento ai PP.CC.DD. che ne hanno ufficialmente determinato le dotazioni organiche.

Ciò, peraltro, avverrebbe in virtù di autonome determinazioni proprio conseguenti all'emanazione dei PP.CC.DD. predetti, mai condivisi da questo Coordinamento che ha a più riprese preannunciato che non avallerà alcuna determinazione ad essi consequenziale o comunque riconducibile.

Inoltre, quanto sopra, qualora venisse confermato, non solo rappresenterebbe una gravissima violazione del sistema delle relazioni sindacali che ne segnerebbe un sostanziale arretramento rispetto al pur non entusiasmante livello raggiunto in passato, ma, soprattutto, si leggerebbe anche come una pericolosissima involuzione rispetto ai livelli di civiltà che il Paese ha voluto riaffermare, attraverso l'emanazione della legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni – che, vale la pena di evidenziare, hanno sempre mirato ad estenderne la portata ed i casi di applicazione – riconoscendo particolari diritti alle persone handicappate, che verrebbero invece rimessi arbitrariamente in discussione.

Per quanto esposto, si invita codesto Dipartimento ad attenersi a quanto concordato con le Organizzazioni Sindacali rappresentative e successivamente fatto oggetto di informativa alle medesime con la nota n. 800/2-5-1 del 29 maggio 2001 in relazione alla valutazione ed alla decisione delle domande di trasferimento prodotte dal personale del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi della legge 104/92 e, contestualmente, si richiedono alla S.V. urgentissimi e circostanziati chiarimenti.

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**

18 marzo 2002